3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 dicembre 2016** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2016, n. **12**.

Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). (16R00354) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2016, n. **13**.

Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale). (16R00386) . . . *Pag.* 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2016, n. **0128/Pres**.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26. (16R00430). . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2016, n. **0129/Pres**.

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. (16R00431). . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2016, n. **0135/Pres**.

Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33. (16R00432) . . . . . *Pag.* 7

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. **10**.

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012. (16R00439). . . . . *Pag.* 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. **11**.

Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale. (16R00387) . . . . . *Pag.* 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2016, n. **36**.

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 77/2004. (16R00364) . . . . . *Pag.* 35

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2016, n. **37**.

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005. (16R00365) . . . . . *Pag.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2016, n. **38/R**.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). (16R00366). . *Pag.* 38

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. **14**.

Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo. (16R00356) . . . . . *Pag.* 40

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. **15**.

Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano. (16R00357) . . . . . *Pag.* 44

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2016, n. **12**.

Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2016)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, nonché per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.

Art. 2.

Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis* (Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali). – 1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento.

2. Qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali.

4. Gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4.».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'art. 25-*bis*, comma 5 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della presente legge, quantificati nell'esercizio finanziario 2016 in 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nella missione 16 programma 01, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1 per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 giugno 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00354

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2016, n. **13**.

Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 7 dello Statuto, la Regione sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 2.

Istituzione della tabella degli enti, istituti delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione nella tabella di cui al comma 1, gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni sono tenute ad essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;

b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata;

c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;

d) garantire una larga utenza delle loro iniziative ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

Art. 3.

Criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale

1. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente, approva ogni tre anni, in osservanza delle disposizioni dell'art. 2, comma 2, i criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, nonché le modalità di accesso di tali soggetti al contributo regionale.

2. La tabella di cui al comma 1 ha validità triennale.

Art. 4.

Collaborazione al programma di attività culturali

1. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Art. 5.

Partecipazione al Servizio bibliotecario nazionale

1. Le biblioteche e i centri di documentazione degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni dì rilievo regionale partecipano al Servizio bibliotecario nazionale tramite l'adesione ad uno dei poli presenti sul territorio regionale e condividono con la Regione il patrimonio di conoscenza prodotto attraverso progetti di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione.

Art. 6.

Documentazione per l'accesso al contributo annuale

1. Gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni inseriti nella tabella sono tenuti a fornire alla Regione i documenti statutari e di bilancio, nonché la relazione sulle attività svolte annualmente, ferma restando la possibilità dell'amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione inerente Pattività dell'istituto.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge.

2. Per le fmalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della revisione dei criteri per l'ammissione alla tabella e delle modalità di accesso

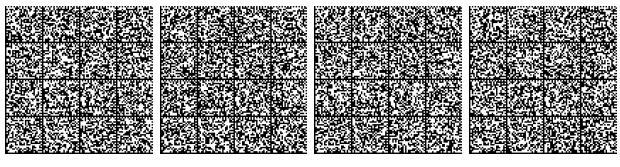

dei soggetti al contributo in base alle disposizioni di cui all'art. 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) le finalità della legge programmate o perseguite nel periodo di riferimento;

b) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari inseriti in tabella, nonché l'entità dei finanziamenti assegnati;

c) le criticità emerse nell'attuazione della legge e le eventuali proposte di modifica dei criteri.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 9.

Art. 8.

Abrogazioni

1. La legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad Enti, Istituti, Fondazioni e Associazioni di rilievo regionale) è abrogata.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'art. 3, quantificati in euro 570.000,00 nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nella missione 05, programma 05.02, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse afferenti la legge regionale n. 49/1984 definite dall'allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

2. Per il completamento dell'attuazione della presente legge, alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, rimodulate nelle quote per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 giugno 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00386

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2016, n. **0128/Pres**.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR);

la deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2015, n. 2033, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Atteso che:

il PSR prevede tra le varie modalità di accesso anche quella del pacchetto giovani, finalizzata a supportare i giovani agricoltori;

l'attuazione delle misure del PSR e, quindi, anche di quelle correlate al pacchetto giovani avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto altresì il «Regolamento di attuazione per l'accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 026/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Supplemento ordinario n. 11 del 17 febbraio 2016;

Ritenuto necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 026/Pres./2016, al fine di garantire maggiore chiarezza a favore dei beneficiari;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 10 giugno 2016, n. 1039, avente ad oggetto «PSR 20142020. Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020

della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con DPREG n. 26/2016. Approvazione»;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.

(*Omissis*).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. L'art. 7 del decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)) è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il provvedimento di concessione dell'aiuto è preceduto da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), ed è presentata all'ufficio attuatore entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 30, comma 2, lettera *i)*, prorogabili di ulteriori sei mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa dall'ufficio attuatore su richiesta motivata presentata dal beneficiario prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui al medesimo comma.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. All'art. 8 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3) della lettera *c)* del comma 3 è soppressa la parola: «rurali»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La dimensione economica massima di cui al comma 3, lettera *c)* è verificata alla data di presentazione della domanda di pacchetto.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 14 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. All'art. 14 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il costo minimo degli interventi ammissibili relativi a beni mobili e immobili, previsti nel PA di cui all'art. 12, per i quali è richiesto l'aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, oppure derivante dalla somma di entrambi, non è inferiore all'entità del premio di cui all'art. 13.»;

b) al comma 2 le parole: «Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto:» sono sostituite dalle seguenti:

«Fatto salvo quanto indicato al comma 1, il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto:».

Art. 4.

Modifica all'art. 22 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Per la sola tipologia di intervento 4.1.1, la locazione finanziaria (leasing), è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione ad operazioni in beni immobili e di acquisto di macchine, attrezzature, anche informatiche, ed impianti.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 26 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. All'art. 26 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entrambe le tipologie di intervento sono attivate dall'Autorità di gestione o da soggetti da essa delegati e consentono ai beneficiari di ottenere un attestato di qualifica e frequenza ad un corso professionalizzante per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera *a)* oppure un'attestazione di avvenuta consulenza in azienda per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera *b)*.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «prima della conclusione del» è soppressa la lettera: «l».

Art. 6.

Modifica all'art. 27 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. Dopo il comma 5 dell'art. 27 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di pacchetto avvengono esclusivamente via PEC.».

Art. 7.

Modifica all'art. 30 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il premio e gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio attuatore da parte del beneficiario della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'art. 7.».

Art. 8.

Modifica all'art. 44 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. Il comma 4 dell'art. 44 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 è sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 2, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.».

Art. 9.

Modifica all'art. 45 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. Il comma 3 dell'art. 45 del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa europea in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.».

Art. 10.

Modifiche all'Allegato C del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. All'Allegato C del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo «1 . Documentazione da allegare alle domande di aiuto presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole» sono apportate le seguenti modifiche:

1) il numero 3 della lettera *a)* è sostituito dal seguente:

«3. Per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 7 del regolamento;»;

2) dopo il numero 11 della lettera *a)* è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del regolamento;

b) che l'azienda non è impresa in difficoltà;

c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente.»;

3) al numero 1 della lettera *d)*, dopo le parole: «redatto da un tecnico abilitato indipendente,» sono inserite le seguenti: «ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto,»;

b) al paragrafo «2. Documentazione da allegare alle domande di aiuto presentate a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 - Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole» sono apportate le seguenti modifiche:

1) il numero 3 della lettera *a)* è sostituito dal seguente:

«3. Per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 7 del regolamento;»;

2) dopo il numero 9 della lettera *a)* è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del regolamento;

b) che l'azienda non è impresa in difficoltà;

c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente.»;

3) al numero 1 della lettera *c)*, dopo le parole: «redatto da un tecnico abilitato indipendente,» sono inserite le seguenti: «ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto,».

Art. 11.

Sostituzione dell'Allegato D del decreto del presidente della Regione n. 26/2016

1. L'Allegato D del decreto del presidente della Regione n. 26/2016 è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

VISTO, *Il Presidente:* SERRACCHIANI

16R00430

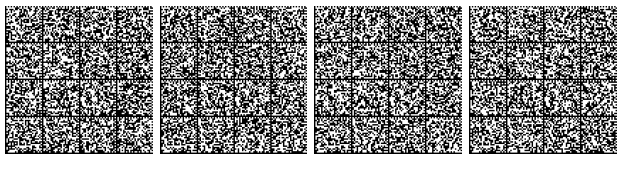

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 giugno 2016, n. **0129/Pres**.

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota Irap di base fino ad un massimo dello 0,92 per cento;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato art. 16, comma 3 ha disposto una riduzione dell'aliquota Irap pari allo 0,92 % da applicarsi all'aliquota Irap base per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente (cosiddette «imprese virtuose»);

Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale n. 2/2006 sono determinati con apposito regolamento;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» emanato con proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.;

Attesa, con riferimento all'art. 3, comma 3 del regolamento emanato con proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., la necessità di:

integrare l'elenco delle deduzioni ivi indicate in seguito all'introduzione della deduzione del costo residuo per il personale dipendente prevista dal comma 4-*octies* dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997;

adeguare le previsioni di cui alla lettera *c)* all'intervenuta abrogazione dei commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997;

sostituire il riferimento, contenuto nella lettera *d)*, alla norma di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), in quanto la stessa ha cessato di esplicare i suoi effetti;

Ritenuto, altresì, di precisare la definizione di «costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera *B)*, numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP» di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

Attesa, altresì, l'opportunità di adeguare le previsioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* e nell'art. 6, commi 2, 3 e 4 del suddetto regolamento (che riportano quale misura minima di incremento il 5 per cento) alle modifiche apportate all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 2/2006 dall'art. 15, comma 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (che fissano la misura minima dell'incremento al 3 per cento);

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'adeguamento delle previsioni del Regolamento di cui al proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute al mutato assetto normativo regionale e statale;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1032;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute al mutato assetto normativo regionale e statale.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del D.P.Reg. n. 372/2006

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. n. 372/2006

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* le parole: «4-*quinquies*, 4 sexies e» sono soppresse e dopo le parole: «4-*septies*» sono aggiunte le seguenti: «e 4-*octies*»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* deduzione per ricercatori di cui all'art. 17, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del D.P.Reg. n. 372/2006

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 372/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Per "costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera *B)*, numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP" si intende i costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera *B)*, numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili di cui al comma 3.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 372/2006

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

b) al comma 3 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'incremento di cui ai commi 2 e 3, uguale o maggiore al 3 per cento, risulta dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(T - TM) \times 100}{TM} \geq 3$$

dove T rappresenta:

a) il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta;

b) l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera *B)*, n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta;

dove TM rappresenta il valore medio di T relativo al primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento. Per il calcolo della media è utilizzata la media aritmetica.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015.

VISTO, *Il Presidente:* SERRACCHIANI

16R00431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2016, n. **0135/Pres**.

Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2012)» che dispone, al fine di una più aderente scansione temporale dell'informatizzazione del comparto, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011 (e successiva errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2011), nonché i provvedimenti amministrativi e regolamentari da esso derivanti, a seguito dell'emanazione di apposito regolamento regionale;

Visti i commi 22, 23 e 24 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), con i quali:

- viene istituito l'inventario informatico dei beni immobili patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui è titolare la regione;

- viene disposto che la tenuta di detto inventario, e la vigilanza sullo stesso, sono disciplinate da un regolamento, che fissa anche la data di effettivo avvio di tale inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria;

- viene disposto che detto inventario disciplini anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge, o è necessaria all'amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contenente il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, relativo all'«Approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato»;

Ritenuto che le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato su richiamate trovino applicazione nell'ordinamento regionale, specificamente per la materia relativa alla tenuta dell'inventario del patrimonio immobiliare regionale, solo per quanto non previsto e in quanto compatibili, ai sensi del l'art. 73 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto il decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011 (e successiva errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2011) e, in particolare: (a) l'art. 4, che demanda ad un provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio l'individuazione del nuovo sistema di scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato e (b) l'art. 6, che a far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto abroga l'intero capo IV della parte V, titolo I - corrispondenti agli articoli dal 515 al 535 - e l'art. 594 del citato decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984;

Visto il decreto di data 29 dicembre 2011, n. 124834, del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione del nuovo sistema di scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato;

Visto il decreto di data 30 dicembre 2011, n. 130433, del Ragioniere generale dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, che detta disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture contabili e per regolamentare la relativa fase di transizione;

Atteso che il processo innovativo della pubblica amministrazione prevede necessariamente la modifica delle procedure, con l'adozione di tecnologie informatiche, e che tale processo è finalizzato a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere all'informatizzazione delle scritture attinenti alla gestione contabile dei beni immobili di proprietà o in godimento di altri diritti reali dell'amministrazione regionale, appartenenti sia al patrimonio disponibile che indisponibile;

Ritenuto conseguentemente di regolamentare la materia, rendendo applicabili all'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia le sole disposizioni del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2011, nonché dei citati decreti di data 29 dicembre 2011, n. 124834 e di data 30 dicembre 2011, n. 130433, compatibili con l'ordinamento degli uffici regionali, in quanto l'informatizzazione del comparto attuata dall'Amministrazione statale si basa su specifiche, modalità e strumenti diversi da quelli adottati dall'amministrazione regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il «Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33»;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto gli l'articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 23 giugno 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

p. *Il Presidente*
Il Vicepresidente
BOLZONELLO

Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33.

(*Omissis*)

Art. 1.

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, al fine di acquisire gli elementi necessari alla redazione del conto generale del patrimonio del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, disciplina, ai sensi dell'art. 7 commi 23 e 24 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018):

a) la tenuta dell'inventario informatico di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 33/2015 e le relative scritture contabili;

b) la vigilanza sull'inventario di cui alla lettera *a)*;

c) gli adempimenti connessi alla fase transitoria, per la migrazione dei dati dalle schede cartacee alle schede ad evidenza informatica;

d) la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Sono disciplinati anche i seguenti necessari aspetti, afferenti a specifica e correlata normativa regionale:

a) la rappresentazione contabile e patrimoniale dell'infrastruttura di banda larga di proprietà regionale di cui all'art. 33, commi 1 e 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);

b) l'iscrizione in apposita sezione dell'inventario informatico dei beni del demanio idrico regionale sdemanializzati, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, e dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres. (Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis* della legge regionale 17/2009).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) copia documentale dematerializzata: la copia di un documento non costituita da un supporto cartaceo, che rispecchia in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento stesso. Allo scopo, l'acquisizione dell'immagine viene effettuata tramite registrazione in un file elettronico, che deve possedere le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del contenuto;

b) dati cristallizzati: i dati inseriti nel sistema informatico, e riferibili alla scheda cartacea, prima della validazione iniziale e non oggetto della stessa;

c) dati immessi: i dati immessi nel sistema informatico da parte dell'operatore;

d) dati non validati: i dati immessi dall'operatore e non oggetto di validazione da parte dell'ufficio validatore;

e) dati validati: i dati immessi dall'operatore oggetto di validazione con esito positivo da parte dell'ufficio validatore;

f) operatore: il soggetto a cui viene assegnata la materiale immissione dei dati nel sistema informatico;

g) rilievi: le comunicazioni di irregolarità o carenze rilevate dall'ufficio validatore, che precludono la validazione dei dati trasmessi dall'operatore;

h) schede ad evidenza informatica: l'evidenza informatica dei beni immobili, derivante dalle disposizioni del presente regolamento;

i) schede cartacee: l'evidenza dei beni immobili, derivante dalle disposizioni di cui al capo IV della parte V, titolo I, del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984 (Approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato);

j) sezione relativa alla banda larga: costituisce l'evidenza di tutti i dati dell'infrastruttura di banda larga di proprietà regionale, fatta eccezione per il valore inventariale;

k) sistema informatico: il software utilizzato per raccogliere, elaborare, archiviare e rendere fruibili i dati relativi ai beni immobili;

l) ufficio validatore: l'ufficio dell'amministrazione regionale, come individuato dal regolamento di organizzazione, a cui viene assegnata la validazione, nel sistema inventariale informatico, dei dati necessari alla valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale dei beni immobili, di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 33/2015;

m) ufficio vigilante: l'ufficio dell'amministrazione regionale, come individuato dal regolamento di organizzazione, a cui viene assegnata la vigilanza sull'inventario informatico;

n) validazione: l'operazione di verifica e accettazione delle immissioni di dati effettuate e pervenute dall'operatore, in virtù dei riscontri eseguiti da parte dell'ufficio validatore;

o) validazione iniziale: l'operazione da effettuare per il passaggio dalla gestione manuale delle schede cartacee alla gestione a sistema informatico.

Art. 3.

Inventario e scritture contabili informatiche

1. L'inventario informatico del patrimonio immobiliare costituisce la scrittura contabile fondamentale dell'amministrazione regionale per la rappresentazione della consistenza immobiliare ai fini della redazione del conto generale del patrimonio del rendiconto generale. I relativi contenuti sono indicati in apposito decreto dell'ufficio validatore, che si uniforma, nei suoi contenuti minimi, all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 16 marzo 2011 (Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato).

2. Il decreto di cui al comma 1, disciplina anche l'iscrizione, in apposita sezione dell'inventario informatico, dei beni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, nonché i dati che non necessitano di validazione e che, comunque, devono essere diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

Art. 4.

Inserimento dei dati

1. L'ufficio validatore, entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione definitiva, produce, se originariamente in formato analogico, e trasmette all'operatore una copia documentale dematerializzata della documentazione idonea a suffragare le variazioni intervenute nella consistenza e nelle utilizzazioni dei beni immobili.

2. Tra i documenti da trasmettere deve figurare la planimetria del bene sia nel caso venga istituita una nuova scheda sia nel caso di variazione della stessa.

3. Formano oggetto della trasmissione di cui al comma 1:

a) le copie degli atti relativi a contratti di acquisto o di vendita;

b) le copie degli atti di concessione e dei contratti di locazione;

c) le copie dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i beni immobili;

d) ogni altro atto idoneo a suffragare le movimentazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili e nelle relative utilizzazioni nonché, ove disponibile, a documentare utili elementi e notizie inerenti ai beni stessi.

4. Entro 20 giorni dalla ricezione dei suddetti documenti definitivi, l'operatore riporta nell'applicativo i dati tratti da tale documentazione e citati nel decreto dell'ufficio validatore, nonché inserisce la stessa copia documentale dematerializzata della documentazione nella scheda ad evidenza informatica. Entro il medesimo termine l'operatore pone in validazione all'ufficio validatore gli inserimenti dei dati diversi dai dati non validati.

Art. 5.

Validazione

1. L'ufficio validatore, se ritiene che tutti gli inserimenti siano stati effettuati correttamente, provvede, entro 20 giorni, a validare i dati trasmessi dall'operatore.

2. Entro il termine del comma 1, in caso di non corretto inserimento anche di uno dei dati, l'ufficio validatore invia all'operatore un rilievo relativo all'inserimento dell'operazione.

3. In caso di rilievo dell'ufficio validatore, l'operatore, entro 10 giorni, alternativamente:

a) lo recepisce, modificando i dati immessi nel sistema informatico e ponendo nuovamente in validazione tali inserimenti;

b) trasmette all'ufficio validatore le sue osservazioni contrarie, anche solo su parte del rilievo ricevuto.

4. L'ufficio validatore, entro 10 giorni dal ricevimento dell'operazione, come rivista dall'operatore ai sensi del comma 3, alternativamente:

a) provvede a validare i dati trasmessi dall'operatore;

b) espone i motivi per i quali ritiene debba provvedersi comunque all'immissione dei dati nel senso indicato dal rilievo.

5. Se viene attivata l'opzione di cui al comma 4 lettera *b)*, entro i successivi 10 giorni, l'operatore recepisce comunque quanto indicato dall'ufficio validatore, modificando i dati immessi nel sistema informatico e ponendo definitivamente in validazione tali inserimenti, che l'ufficio validatore, salvo errori riscontrati, valida entro i successivi 10 giorni.

6. L'ufficio validatore può fissare uno o più periodi dell'anno, non superiori complessivamente a sessanta giorni, nei quali non possono venir posti in validazione dall'operatore gli inserimenti. Eventuali operazioni in essere proseguono normalmente il loro *iter* validativo.

7. In prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, l'ufficio validatore provvede a monitorare l'attività complessiva esistente ed in itinere, onde evitare che singole operazioni possano non essere validate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. L'ufficio validatore pone in essere quanto necessario per applicare tale disposizione.

Art. 6.

Ambito di applicazione delle procedure

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano alle schede ad evidenza informatica:

a) riferibili alle schede cartacee esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e già fornite della prima validazione;

b) inizializzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e quindi non riferibili ad alcuna preesistente scheda cartacea.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le schede cartacee non possono essere più movimentate. Qualsiasi movimentazione, anche l'eventuale cancellazione della scheda, deve essere preceduta dall'operazione della validazione iniziale.

Art. 7.

Validazione iniziale

1. La validazione iniziale è l'operazione propedeutica al passaggio dalle schede inventariali cartacee esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento alle schede inventariali ad evidenza informatica.

2. L'operazione di validazione iniziale consiste nella verifica che il dato presente nel sistema informatico corrisponda a quello presente nella corrispondente scheda cartacea.

3. L'*iter* di validazione iniziale è conforme a quanto contenuto nell'art. 5, ma limitato ai campi necessari alla rappresentazione dei dati degli immobili nel conto generale del patrimonio del rendiconto generale della regione. Gli elementi e le caratteristiche oggetto di validazione iniziale sono indicati in un decreto dell'ufficio validatore, che può anche contenere disposizioni sulla sistematizzazione dei dati interessati a tale operazione. Non è previsto il controllo di conformità delle copie documentali dematerializzate, riferibili alla documentazione già presente nel sistema informatico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I dati soggetti alla prima validazione si considerano acquisiti in via definitiva. Eventuali errori preesistenti sulla scheda cartacea, riscontrati successivamente alla validazione iniziale, daranno origine ad una modifica della scheda ad evidenza informatica.

Art. 8.

Dati cristallizzati

1. I dati cristallizzati corrispondono ai dati presenti nel sistema informatico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per operare legittimamente sui dati cristallizzati presenti nel sistema informatico, in quanto dati non validati, è necessario riferirsi a quanto contenuto nella scheda cartacea, contenuta come copia documentale dematerializzata nei documenti afferenti ogni scheda ad evidenza informatica presente nel sistema informatico.

3. Gli uffici regionali, nell'ambito di segnalazioni istituzionali massive riguardanti i dati dell'inventario informatico contenuti nel sistema informatico, anche in deroga a quanto previsto al comma 2 sono autorizzati a comunicare qualsiasi tipo di dato ivi presente.

Art. 9.

Evidenze contabili dell'infrastruttura di banda larga di proprietà regionale

1. L'infrastruttura di banda larga di proprietà regionale viene rappresentata contabilmente in un'unica scheda ad evidenza informatica, che riporta il valore inventariale di tale bene immobile.

2. Gli altri dati del bene di cui al comma 1 vengono inseriti nella sezione inventariale prevista dall'art. 37, comma 4-*bis*, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).

3. La scheda ad evidenza informatica riportante il valore inventariale di tale bene immobile ne rende valida rappresentazione contabile e patrimoniale, anche nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 37, comma 4-*bis*, della legge regionale 3/2011.

Art. 10.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'inventario informatico spetta all'ufficio vigilante, che la esercita ordinariamente con controlli a campione. Se ritenuto necessario, la vigilanza può essere esercitata anche con monitoraggi e controlli puntuali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente dell'ufficio vigilante adotta, con proprio decreto, le direttive sulle modalità di effettuazione delle operazioni di cui al comma 1. In caso di mancata adozione delle direttive entro tale termine, sono confermate per quell'anno quelle adottate per l'anno precedente. È in ogni tempo possibile per l'ufficio vigilante, anche prescindendo dalle direttive in quel momento in vigore, effettuare controlli straordinari, ovvero modificare le direttive in vigore.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *f)* e *l)*, vengono notiziati dei decreti di cui al comma 2, si attengono alle disposizioni in essi contenute ed agevolano in ogni modo l'attività dell'ufficio vigilante.

Art. 11.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e alle disposizioni statali concernenti la materia disciplinata dal presente regolamento.

2. Per le modalità di conservazione e scarto dei documenti, si rinvia al decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres. (Legge regionale 11/1999, art. 3. Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenuti successivamente alla loro emanazione.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

VISTO, *Il vicepresidente:* BOLZONELLO

VISTO, *Il segretario generale:* BERTUZZI

16R00432

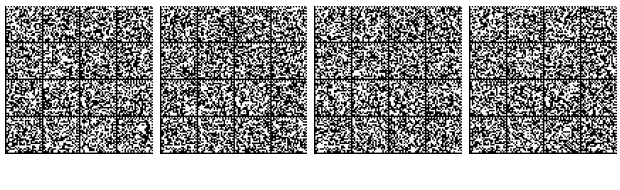

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. **10**.

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 29 del 29 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 1/2006

1. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni» e il periodo «Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.» è soppresso.

Art. 2.

Modifica all'art. 24 della legge regionale 1/2006

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 1/2006 dopo le parole «possono costituire consorzi» è inserita la seguente: «anche».

Art. 3.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 26/2014

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «e lo stemma» sono soppresse.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 19-bis *nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis (Personale dell'Unione)*. — 1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale, il personale trasferito all'Unione da parte del Comune recedente rientra nella dotazione organica del Comune; l'Unione può chiedere al Comune recedente il mantenimento di detto personale, con il consenso del personale medesimo, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Unione. Lo statuto dell'Unione dovrà prevedere modalità di ricollocazione del personale assunto direttamente dall'Unione medesima in relazione a rideterminazione dei fabbisogni occupazionali conseguente a procedura di recesso attivata da più di un Comune anche in momenti non contestuali; tali modalità dovranno, comunque, garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti interessati nell'ambito delle amministrazioni partecipanti all'Unione.

2. Nel caso di scioglimento di un'Unione territoriale intercomunale, il personale precedentemente in servizio presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione è riassegnato al Comune medesimo; il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana, è assegnato, ferma restando l'ipotesi di cui al secondo periodo, al Comune capofila dell'Unione di riferimento. Il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana può, altresì, presentare istanza di mobilità verso altri enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale i quali, a fronte di disponibilità di posti in organico, procedono alla copertura di detti posti prioritariamente mediante detto personale.

3. Il personale in servizio presso le Unioni territoriali intercomunali, che divenga permanentemente inidoneo alle mansioni per cui era stato assegnato alle Unioni stesse, rientra nel Comune di provenienza.».

Art. 5.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale dell'ARLeF o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 26/2014

1. All'art. 26 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere *b)* e *I)*» sono sostituite dalle seguenti: «la funzione di cui alla lettera *I)* e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate»;

b) la lettera *e)* del comma 1 è abrogata;

c) al comma 2 le parole «almeno altre tre» sono sostituite dalle seguenti: «la funzione di cui alla lettera *b)* e almeno altre due».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 26/2014

1. L'art. 27 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 27*(Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)*. — 1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

1) opere pubbliche e procedure espropriative;

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

3) procedure autorizzatorie in materia di energia;

4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

5) edilizia scolastica e servizi scolastici;

c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera *b)*.

2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera *a)* sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera *b)* sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.

5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'art. 4 della legge 38/2001.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale 26/2014

1. All'art. 32 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *a)* del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j-*septies*);

a-*ter*) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2-*bis*, 4-*bis* e 5-*bis*;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'art. 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano, secondo le seguenti scadenze:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 112/1998;

b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 ottobre 2016.».

Art. 9.

Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale 26/2014

1. Dopo il Capo IV della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«CAPO IV-BIS

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 35-*ter*
disposizioni in materia di garanzie

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2-*bis*, 4-*bis*, 5-*bis* della presente legge con effetto dalla data di cui all'art. 32, comma 3, lettera a-*ter*), la Regione subentra di diritto, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie prestate a favore delle Province, in relazione alle funzioni autorizzatorie trasferite.

Art. 35-*quater*
disposizioni organizzative

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2-*bis*, 4-*bis*, 5-*bis*, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con successivi atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale a essa trasferito e a riorganizzare i propri uffici, al fine di assicurare lo svolgimento delle medesime funzioni trasferite per effetto della presente legge.».

Art. 10.

Modifica all'art. 36 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 26/2014 le parole «dall'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 agosto 2016».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 38-bis *nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'art. 38 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis* (Disposizioni speciali in materia di subentro). — 1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera *a)*, i beni immobili sono attribuiti, in relazione alla loro ubicazione, all'Unione costituita all'interno della corrispondente delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, e, qualora si tratti di beni suscettibili di generare entrate finanziarie, i relativi proventi al netto dei rispettivi costi spettano alle Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, in proporzione al numero di abitanti compresi nei rispettivi territori; sono invece attribuiti ai Comuni successori solo gli immobili che insistono sul loro territorio se destinati al soddisfacimento di interessi esclusivi di tale territorio.

2. In deroga alle previsioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera *g)*, per la gestione dei beni e dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui all'art. 38, presso l'Unione cui è attribuita la sede di ciascuna Comunità montana sono costituiti uno o più Uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'Unione presso cui ha sede l'Ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Unioni subentranti alla Comunità montana dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data.

3. Le partecipazioni in enti e società detenute dalle Comunità montane sono attribuite alle Unioni che a esse succedono con quote proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione.

4. Il personale delle Comunità montane è trasferito alle Unioni che a esse succedono.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 26/2014

1. All'art. 40 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A far data dall'1 luglio 2016 sono sciolte le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali.

1-*ter*. A far data dall'1 gennaio 2017 sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1/2006 e il consorzio a esse equiparato ai sensi dell'art. 46, comma 5, della medesima legge e decadono, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, le convenzioni quadro e le convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne cura la liquidazione.».

Art. 13.

Modifica all'art. 42 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 26/2014 le parole «del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), e quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno».

Art. 14.

Modifica all'art. 56-ter *della legge regionale 26/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 56-*ter* della legge regionale 26/2014 le parole «dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2017».

Art. 15.

Modifica all'art. 56-quater *della legge regionale 26/2014*

1. Il comma 5 dell'art. 56-*quater* della legge regionale 26/2014 è abrogato.

Art. 16.

Modifica all'art. 68 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 1 dell'art. 68 della legge regionale 26/2014 le parole «Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2016 e con effetto dall'1 gennaio 2017».

Art. 17.

Modifiche all'allegato A della legge regionale 26/2014

1. All'allegato A della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2 è abrogato;

b) la lettera *b)* del punto 4 è abrogata;

c) il punto 5 è abrogato;

d) le lettere *a)* e *b)* del punto 10 sono abrogate.

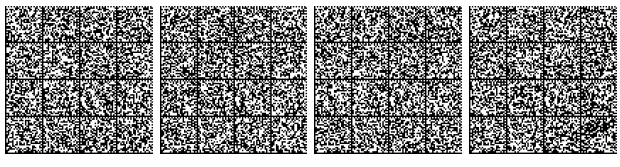

Art. 18.

Inserimento dei punti 2-bis*, 4*-bis *e 5*-bis *e modifica del punto 7 dell'allegato B della legge regionale 26/2014*

1. All'allegato B della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ulteriori funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-*bis* della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, della legge regionale 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera *b)*, 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge regionale 24/2006;

k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale 24/2006;

l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'art. 19 della legge regionale 16/2007;

m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del decreto legislativo 152/2006;

n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

o) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»;

b) dopo il punto 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'art. 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).»;

c) dopo il punto 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).»;

d) al punto 7, lettera *a)*, le parole «lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto legislativo 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 112/1998».

Art. 19.

Modifiche al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014

1. Al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia);»;

b) dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti:

«g-*bis*) la funzione prevista in via transitoria dall'art. 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

g-*ter*) la funzione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale 23/2007;»;

c) dopo la lettera *j)* sono aggiunte le seguenti:

«j-*bis*) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'art. 49, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale 23/2007;

j-*ter*) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della legge regionale 23/2007;

j-*quater*) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-*quinquies*) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-*sexies*) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j-*septies*) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale).».

Art. 20.

Modifiche ai punti 7 e 10 dell'allegato C della legge regionale 26/2014

1. All'allegato C della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 7, lettera *c)*, le parole «lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 112/1998»;

b) al punto 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere *b)*, *e)* e *f)* sono abrogate;

2) alla lettera *c)* le parole «, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* e *g)*»;

3) dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) le funzioni di cui all'art. 30 della legge regionale 23/2007;

c-*ter*) le funzioni di cui all'art. 37-*bis* della legge regionale 23/2007;».

Art. 21.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 18/2007

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei *referendum* consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai *referendum* consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 9/2009

1. All'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera *I)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, ovvero al presidente dell'Unione territoriale intercomunale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero al Sindaco individuato ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera *b)*, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 23.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 9/2009

1. All'art. 10 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «otto operatori» sono sostituite dalle seguenti: «quindici operatori, ridotti a otto qualora tutti i Comuni di riferimento siano montani»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformità con la disciplina contrattuale.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.»;

e) il comma 8 è abrogato.

Art. 24.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 9/2009

1. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 9/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la messa a disposizione della rete degli apparati radio regionali, disciplinandone l'utilizzo».

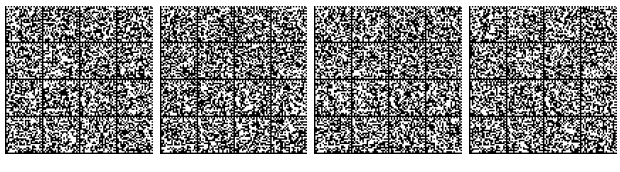

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 9/2009

1. L'art. 14 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Gestioni associate)*. — 1. La Regione promuove lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. Le Unioni territoriali intercomunali disciplinano con regolamento i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza. Il presidente svolge le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alla rispettiva Unione territoriale intercomunale.

3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante del Corpo.

4. Nel caso di gestione associata del Servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:

a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;

b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata e il sindaco cui spettano le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, nel territorio dei Comuni associati;

c) le modalità di consultazione di ciascun ente;

d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;

e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;

g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 9/2009

1. All'art. 15 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale di polizia locale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;

b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;

c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo o distretto, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 9/2009

1. L'art. 16 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Comandante del Corpo di polizia locale)*. — 1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.

2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 4.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 9/2009

1. All'art. 17 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «o del responsabile del Servizio» sono soppresse e le parole «del Comune» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente locale»;

b) al comma 3 le parole «o Servizi» sono soppresse.

Art. 29.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 9/2009

1. All'art. 18 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «o Servizio» e le parole «o al responsabile del Servizio» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole «o Servizio» e le parole «di cui al comma 4, nonché per quelli» sono soppresse.

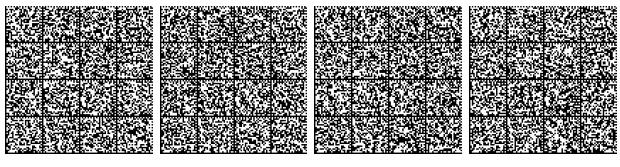

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 9/2009

1. L'art. 20 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia)*. — 1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia. Per l'organizzazione delle attività formative la Scuola si avvale del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la competente direzione centrale.

3. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Gli aspetti afferenti le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni.

4. La Scuola, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale e la polizia locale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali dei programmi formativi, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.

6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.

7. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale e il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera. È riservata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione del personale alle attività formative e i criteri di valutazione degli esiti della formazione nell'ambito delle procedure di progressione.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 9/2009

1. I commi 1 e 2 dell'art. 22 della legge regionale 9/2009 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Unioni territoriali intercomunali.

2. Il comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione svolge le funzioni di vicepresidente.».

Art. 32.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 9/2009

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.».

Art. 33.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 19/2013

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente periodo: «Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.».

Art. 34.

Modifiche all'art. 5-bis *della legge regionale 19/2013*

1. All'art. 5-*bis* della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole «, lettera *b)*, o dell'art. 17, comma 5, lettera *c)*» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «tra il 1° novembre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° ottobre»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le elezioni degli organi il cui rinnovo è avvenuto nel turno elettorale previsto dal comma 3 si svolgono nell'anno di scadenza del mandato, nel turno elettorale ordinario previsto dal comma 1 dell'art. 5.».

Art. 35.

Modifica all'art. 71 della legge regionale 19/2013

1. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 71 della legge regionale 19/2013 le parole «nei termini previsti dall'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis*».

Art. 36.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 34/2015

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il temine di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 18/2015»;

b) al comma 23 le parole «che deriva dalla trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli» sono sostituite dalla seguente: «Collinare»;

c) al comma 25 le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale 18/2015 e altre disposizioni integrative)

1. L'art. 46 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 46 *(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale).* — 1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.

2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.

3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *m)*, della legge regionale 26/2014, entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.

4. Per ogni funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettere da *f)* a *i)*, della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* e *m)* del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *m)*, della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.

6. Per ogni funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettere da *f)* a *i)*, della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* e *m)* del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione entro l'1 luglio 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.

9. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'art. 27, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.>>.

2. Solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 18/2015, il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data dell'1 luglio 2016.

Art. 38.

Risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per il 2017 e il 2018

1. In attuazione dell'art. 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni da destinare a incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è quantificata tra il 10 per cento e il 15 per cento per il 2017 e tra il 15 per cento e il 20 per cento per il 2018 dell'importo complessivo del fondo ordinario transitorio comunale previsto dall'art. 7, comma 5, della medesima legge regionale 34/2015, nel rispetto del principio dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 18/2015.

2. Alla definizione delle quote di cui al comma 1, partecipano i Comuni, tramite le Unioni territoriali intercomunali, che mettono a disposizione i dati utili mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con la legge regionale di stabilità e il relativo collegato per l'anno 2017 si provvede agli adeguamenti contabili per la determinazione definitiva delle quote di cui al comma 1.

Art. 39.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale 18/2015

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 18/2015 le parole «a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014,» e le parole «; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale» sono soppresse.

Art. 40.

Attuazione dell'art. 7, commi 27 e 29, della legge regionale 34/2015

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinate all'Amministrazione regionale 14,7 milioni di

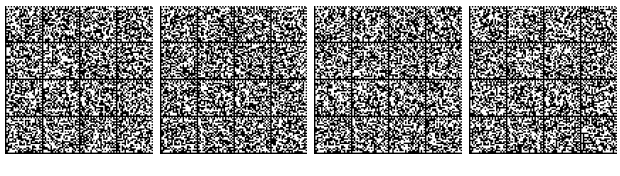

euro delle risorse ivi previste, in relazione ai piani di subentro riferiti alle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016.

2. In relazione alle prime risultanze dei piani di subentro di cui al comma 1, sono altresì destinati all'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province, previsto all'art. 32 dalla legge regionale 26/2014, complessivi 58.120.000 euro, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti risorse:

a) per complessivi 28.720.000 euro, suddivisi in ragione di 14.360.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 7, comma 29, della legge regionale 34/2015;

b) per complessivi 29.400.000 euro, suddivisi in ragione di 14.700.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'art. 47 della legge regionale 18/2015.

3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria generale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2016 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.170.000 euro per l'anno 2016 e per 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 709.098,64 euro per l'anno 2016 e per 1.381.183,01 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

d) Missione n. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 750.000 euro per l'anno 2016 e per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.990.901,36 euro per l'anno 2016 e per 21.678.816,99 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

f) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 30.000 euro per l'anno 2016 e per 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

4. All'onere di 14,7 milioni di euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e dal Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. All'onere di complessivi 58.120.000 euro per gli anni 2017 e 2018, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. In relazione al disposto cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di 3.227.189,79 euro per l'anno 2016 e di 6.285.921,86 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 41.

Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016

1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 è abrogata;

b) al comma 2 dell'art. 10 le parole «lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *e)*, addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio».

Art. 42.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale 3/2016

1. All'art. 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 18/2015, è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) alla lettera *a)* del comma 5 le parole «16.860.000 euro e 3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.302.000 euro e 2.790.000 euro»;

d) alla lettera *b)* del comma 5 le parole «3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.906.000 euro».

Art. 43.

Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, comma 3, lettera b)*, della legge regionale 26/2014 e art. 45, comma 1, della legge regionale 3/2016 in sede di prima applicazione*

1. Al fine di consentire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016, in sede di prima applicazione e nelle more della precisa regolazione dei rapporti conseguenti all'aggiornamento dei piani di subentro previsto dall'art. 35, comma 7-*bis*, della legge regionale 26/2014, è autorizzata la spesa complessiva di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.800.000 euro;

b) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 4,5 milioni di euro;

c) Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 229.037,48 euro;

d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 100.000 euro;

e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 375.000 euro;

f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 75.000 euro;

g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 200.000 euro;

h) Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;

i) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 80.000 euro;

j) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;

k) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 570.000 euro;

l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 25.000 euro;

m) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 225.000 euro.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 35, comma 7, della legge regionale 26/2014 relative al trasferimento di risorse in sede della prima applicazione di cui al comma 1, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sui seguenti Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 5.500.000 euro;

b) Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 300 (Altri trasferimenti in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 4,5 milioni di euro.

3. All'onere di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede come di seguito indicato:

a) per 10 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2016 dal comma 2;

b) per 229.037,48 euro mediante storno per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

c) per 50.000 euro mediante rimodulazione della spesa per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e del Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, è iscritto lo stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 200 (Entrate per conto terzi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 44.

Assegnazione di spazi finanziari alle Province

1. La Regione assegna alle Province spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità statale 2016, per un importo complessivo di 8.130.030 euro, previa conferma delle esigenze da parte delle Province stesse, così ripartiti:

a) Provincia di Gorizia 2.576.011 euro;

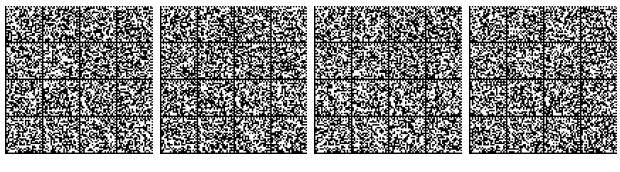

b) Provincia di Pordenone 973.000 euro;

c) Provincia di Trieste 2.956.913 euro;

d) Provincia di Udine 1.624.106 euro.

Art. 45.

Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016

1. In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'art. 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalle leggi regionali 23/1997 e 2/2014.

Art. 46.

Personale di staff delle Province

1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.

2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con priorità di destinazione presso le Unioni territoriali intercomunali; la Giunta regionale definisce, sentito l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 della legge regionale 26/2014, criteri uniformi atti a garantire il corretto trasferimento di detto personale entro il 31 dicembre 2016, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione.

Art. 47.

Polizia locale

1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3/2016, i divieti di cui all'art. 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.

Art. 48.

Servizi educativi e socio assistenziali

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.

2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all'art. 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.

Art. 49.

Esercizio delle funzioni in materia di viabilità

1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014, la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli-Venezia Giulia Strade SpA, previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.

Art. 50.

Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014

1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.

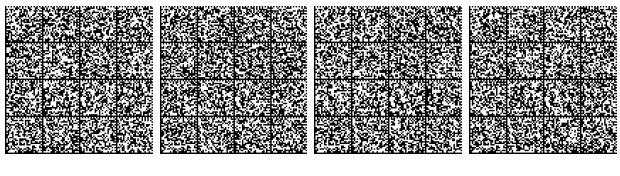

Art. 51.

Centrale Unica di Risposta al NUE 112

1. Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli-Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.

2. L'assunzione di personale regionale di qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attuata per le medesime finalità di cui al comma 1, non rileva ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.

3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.

Art. 52.

Modifica all'art. 36 della legge regionale 13/2015

1. Al comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 13/2015 le parole «fino all'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'1 luglio 2017».

Art. 53.

Modifica all'art. 47 della legge regionale 23/2007

1. Il comma 3 dell'art. 47 (Comitato di monitoraggio e coordinamento) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato è composto da:

a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) un rappresentante per ciascun ambito territoriale;

c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

e) un rappresentante delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;

f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;

g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio.».

Art. 54.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 2/2016

1. L'art. 17 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:

Art. 17 *(Collezioni della Provincia di Gorizia)*. — 1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26/2014, in proprietà indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone.

2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento è data comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004.

3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.

4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 42/2004.».

Art. 55.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 27/2012

1. Al comma 66 dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 56.

Norma transitoria

1. I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2016 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9/2009 e ne danno comunicazione alla Regione; decorsa tale data è sospesa, nei confronti degli enti locali che non si siano conformati, la concessione di qualsiasi intervento finanziario in materia di polizia locale e sicurezza e l'erogazione della formazione curata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella sua attuale composizione decade il 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2017 la rappresentanza nel Comitato tecnico regionale per la polizia locale per le Unioni territoriali intercomunali che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale è transitoriamente assicurata dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell'Unione.

4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all'art. 35, comma 7-*bis*, della legge regionale 26/2014, è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b *bis)*, g *bis)*, e da j *bis)* a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014.

5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2017, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.

Art. 57.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 giugno 2016

p. *Il Presidente:* BOLZONELLO

(*Omissis*).

16R00439

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. **11**.

Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 216 - del 15 luglio 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'art. 65, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni, e abitative, volte al completamento del processo di riordino e all'armonizzazione della normativa regionale in dette materie.

TITOLO II

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2003 IN MATERIA DI SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza

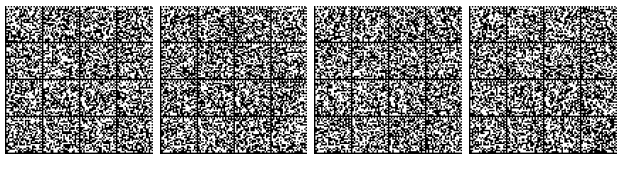

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera *j)* del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*j)* interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. La definizione dei livelli di cui al comma 2, è attuata previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie, sentita la Commissione assembleare competente.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* agevolazioni tariffarie e d'imposta;».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«5. La giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

Art. 8.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera *h)* del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*h)* realizza il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale in raccordo con il sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'art. 21 della legge n. 328 del 2000;».

2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'art. 15, comma 3 e comma 5 lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, con le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché il potere sostitutivo nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 22, comma 1.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*f)* prevede che i comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle aziende».

Art. 10.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 13 dell'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dalla seguente:

«13. I comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasfor-

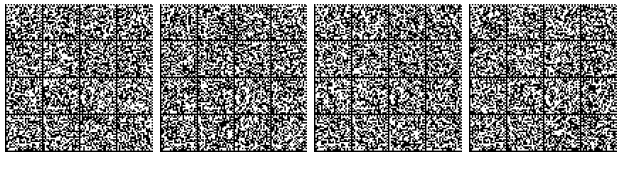

mazione delle istituzioni in aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Il Piano regionale ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.».

2. Il comma 3 dell'art. 27 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione della programmazione generale del sistema formativo di cui all'art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).».

4. Il comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«6. Il Piano è adottato dall'Assemblea legislativa su proposta della giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale del terzo settore, sentite le organizzazioni sindacali.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2003

1. L'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. *(Sistema informativo dei servizi sociali)*. — 1. La Regione istituisce il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale previsto dall'art. 21 della legge n. 328 del 2000.

2. Il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione e valutazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, alla promozione ed attivazione di progetti europei, nonché al coordinamento con le strutture sanitarie, educative, formative, culturali, del lavoro e dell'occupazione, urbanistiche ed abitative. Il trattamento dei dati per le finalità di programmazione e valutazione delle politiche sociali si considera di rilevante interesse pubblico.

3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione i dati necessari al sistema.

4. La Regione fissa il sistema di regole e sviluppa le strutture tecnologiche finalizzate all'integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema, come previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), assicurando, anche in riferimento alla protezione dei dati personali, standard di qualità e adeguate modalità di accessibilità, trasmissione e trattamento dei dati necessari ad alimentare il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.

5. La Regione è autorizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali,» sono soppresse;

c) la lettera *g)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*g)* individua i fabbisogni di formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;».

2. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000, dai competenti organi dei comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'art. 3-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11, comma 2.».

3. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogato.

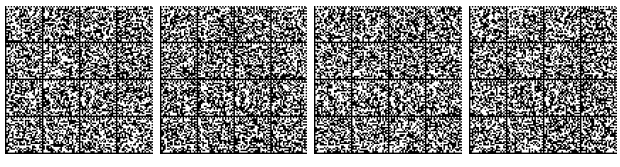

Art. 14.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituto dal seguente:

«1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale.

Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)).».

Art. 16.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.».

2. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2003, è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'art. 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)».

Art. 18.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente: «La giunta regionale, previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento.».

2. Il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione assicura il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)) per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'art. 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui

all'art. 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettera *b)*, ed al comma 2.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 2003

1. I commi 2 e 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 2003, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 2004 IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

Art. 23.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «alle Province ed» sono soppresse;

b) le parole «degli articoli 4 e 5» sono così modificate: «dell'art. 5».

2. Il secondo periodo della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2004, è sostituito dal seguente: «Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'art. 8;».

3. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituita dalla seguente:

«*c)* definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 5;».

Art. 24.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole: «I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),» sono sostituite dalle parole: «Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i comuni, o le loro Unioni, esercitano».

Art. 25.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole «delle Province,» sono soppresse.

2. Al comma 3, dell'art. 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole «, Province» sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al termine del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente periodo: «Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998».

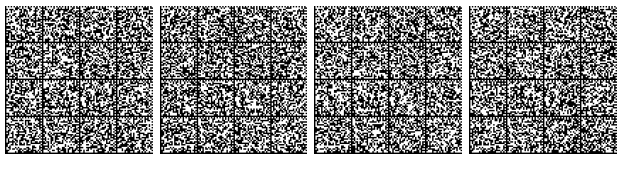

Art. 28.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole «ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, o le loro Unioni».

Art. 29.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole: «e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono» sono sostituite dalle parole: «, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce».

2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole «le Province» sono sostituite dalle parole: «i comuni, o le loro Unioni,».

Art. 30.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, i comuni, o le Unioni di comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)).».

Capo III

ULTERIORI MODIFICHE LEGISLATIVE IN AMBITO SOCIALE

Art. 31.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1997

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai comuni.».

Art. 32.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 3 del 2008

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna), la parola «Annualmente» è sostituita dalle parole: «A cadenza triennale».

TITOLO III

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 2002

Art. 33.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'associazione interessata, nei registri locali dei comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).».

Art. 34.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 34 del 2002

1. All'art. 6 della legge regionale n. 34 del 2002 dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«4-*ter*. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla giunta regionale con proprio atto.».

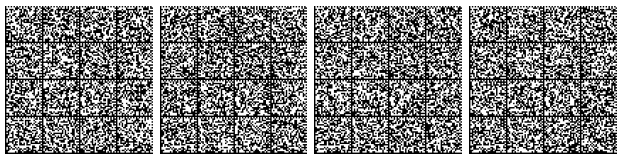

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'art. 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. *(Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo)*. — 1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'art. 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.

2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.

3. La giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del terzo settore, con proprio atto:

a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;

b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 34 del 2002

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito il seguente periodo: «Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005

Art. 37.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2014

Art. 38.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 2014

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale), le parole «, non essendo iscritte nei registri regionali,» sono soppresse.

TITOLO IV

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 39.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente lettera:

«i-*bis*) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.».

Art. 40.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;»;

b) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;».

Art. 41.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione:

a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;

b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;

c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituto dal seguente: «Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.».

Art. 43.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente: «Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.».

Art. 44.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dai seguenti:

«1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i *social network*, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.

1-*bis*. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.».

Art. 45.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'art. 14 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

«Art. 14. *(Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative)*. — 1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.

5. I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative coprogettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.

11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo.».

Art. 46.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

«3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.».

2. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dai seguenti commi:

«4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:

a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;

b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'art. 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

c) il settore sociale.

4-*bis*. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.».

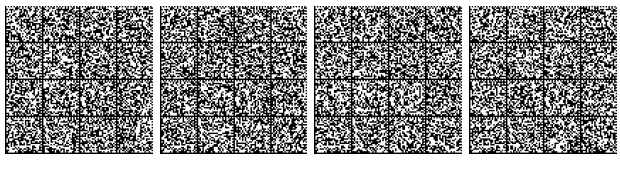

Art. 47.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative.».

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'art. 21 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

«Art. 21. *(Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza)*. — 1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.

2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.».

Art. 49.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

«1. È istituito presso la Presidenza della giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della giunta stessa.».

Art. 50.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituto dal seguente:

«1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.».

Art. 51.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente: «La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'art. 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.».

Art. 52.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 14 del 2008 è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;».

Art. 53.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole: «le province,» sono sostitute dalle parole «le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze,».

Art. 54.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'art. 31 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. *(Affidamento familiare e accoglienza in comunità)*. — 1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.

3. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

6. La Regione, in attuazione dell'art. 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.».

Art. 55.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole «e le province favoriscono» sono sostituite dalla parola: «favorisce».

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituto dal seguente:

«2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'art. 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).».

Art. 56.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole «Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005» sono sostitute dalle parole «Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26-*bis*, 26-*ter*, 26-*quater*, 26-*quinquies*, 26-*sexies*, 26-*septies* e 26-*octies* della legge regionale n. 17 del 2005».

2. Il comma 6 dell'art. 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituto dal seguente:

«6. La Regione e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale.

Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.».

3. Il comma 8 dell'art. 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.

Art. 57.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'art. 42 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. *(Mobilità e cittadinanza europea)*. — 1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione ed i comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione ed i comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con i comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.».

TITOLO V

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

Art. 58.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. La Regione esercita le funzioni concernenti l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio destinato alla locazione permanente, realizzato

con contributi pubblici dagli operatori di cui all'art. 14, comma 1, con esclusione dei comuni. L'Assemblea legislativa, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), definisce la procedura e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la disciplina relativa alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi e quella inerente gli alloggi non oggetto di trasformazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'autorizzazione può essere richiesta, previo parere favorevole del comune interessato, dall'operatore che ha realizzato l'intervento con contributo pubblico o dall'operatore che gli è subentrato ai sensi dell'art. 14, comma 1;

b) siano decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;

c) la proprietà sia acquisita dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari;

d) la richiesta di autorizzazione riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'intervento oggetto del contributo pubblico, fermo restando che per gli alloggi non alienati deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente;

e) siano fissati specifici parametri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da restituire;

f) gli importi da restituire siano rivalutati di una percentuale non superiore al 75 per cento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ove la normativa statale non preveda la fissazione di una percentuale specifica;

g) le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi sono finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all'art. 2, comma 1;

h) gli alloggi non interessati dalla autorizzazione possono essere alienati quale complesso unitario, per singolo intervento, ad un terzo, alle condizioni indicate all'art. 14, comma 1, e possono essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall'operatore che ha realizzato l'intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell'art. 14, comma 1;

i) in via di prima applicazione, il limite quantitativo stabilito dalla precedente lettera *d)* non trova applicazione per gli operatori di cui all'art. 14, comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino essere sottoposti a fallimento o a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero risultino essere stati ammessi, a norma dell'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), alla procedura di concordato preventivo. La norma di cui alla presente lettera si applica anche agli operatori nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, penda procedimento per la dichiarazione di fallimento a norma dell'art. 15 del regio decreto n. 267 del 1942, ovvero procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza a norma dell'art. 195 del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'autorizzazione potrà essere richiesta dal curatore fallimentare, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'art. 35 del regio decreto n. 267 del 1942, o dal commissario liquidatore, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'art. 206, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentate, sulla base del piano depositato a norma dell'art. 161, lettera *e)*, del regio decreto n. 267 del 1942, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'art. 167, secondo comma, legge fallimentare. Anche nel caso di concordato approvato e in corso di omologa o già omologato a norma dell'art. 180 del regio decreto n. 267 del 1942, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentante della società, sulla base del piano modificato, debitamente autorizzato dagli organi della procedura. Anche nei casi di autorizzazione disciplinati dalla presente lettera è necessario acquisire il parere favorevole alla trasformazione del comune interessato e trova applicazione quanto disposto dalla precedente lettera *h)*.».

Art. 59.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola «trenta» è sostituita con «sessanta».

TITOLO VI

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 60.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:

«2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un Coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Norma di prima applicazione

1. Per l'anno 2016, ai fini dell'attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall'art. 35 della presente legge, la giunta regio-

nale individua con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso, dei rapporti attivati dalle province entro il 30 giugno 2015.

Art. 62.

Norma transitoria

1. I procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione, in corso alla data di esecutività dell'atto dell'Assemblea legislativa previsto dall'art. 4, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 24 del 2001, come inserito dall'art. 58 della presente legge, sono conclusi secondo la disciplina contenuta nel medesimo atto.

Art. 63.

Disposizioni finanziarie

1. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008 e n. 24 del 2001.

Art. 64.

Abrogazioni

1. Il Capo II del Titolo VII della Parte terza della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 2 del 2003:

la lettera *e)* del comma 5 dell'art. 15, gli articoli 18, 53, 56, 59, i commi 2 e 3 dell'art. 62, gli articoli 63 e 67.

3. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 della legge regionale n. 5 del 2004 sono abrogati.

4. Gli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00387

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2016, n. **36**.

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 77/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 17 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, comma terzo, e l'art. 119 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m)*, dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Considerato quanto segue:

1. L'acquisizione delle opere pubbliche e delle aree alla proprietà regionale a demanio regionale discende dalle leggi ed è antecedente alla presa in consistenza; quest'ultima operazione consiste esclusivamente nell'iscrizione nel registro dei beni demaniali dell'opera pubblica realizzata e delle aree espropriate. Nell'ambito di un gruppo di lavoro è stata, tra le altre cose, rilevata la necessità di creare un raccordo tra il settore patrimonio, cui compete l'iscrizione in inventario delle proprietà regionali e le strutture regionali competenti alla realizzazione e gestione delle opere ovvero ai rapporti con gli enti individuati quali soggetti realizzatori dei suddetti interventi. Si rende pertanto necessaria, da un lato, una modifica all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 77/2004, in cui si prevede un nulla osta della struttura regionale competente alla gestione o ai rapporti con gli enti gestori da rilasciare al settore Patrimonio per l'acquisizione delle aree espropriate e delle opere realizzate e, dall'altro, l'inserimento dell'art. 6 bis che disciplina quelle ipotesi in cui, non essendo reperito per alcune opere il certificato di collaudo o l'atto di attestazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'assunzione in inventario delle stesse, si prevede un atto che verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità, tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera;

2. L'abrogazione del comma 9 dell'art. 24 della legge regionale n. 77/2004 si rende necessaria alla luce dell'introduzione dell'art. 25-*bis* che disciplina le ipotesi di trattativa privata. In quanto nell'art. 25-*bis* viene disciplinata anche questa fattispecie di trattativa privata.

3. In particolare occorre inserire l'art. 25-*bis* per disciplinare alcune ipotesi di vendita a trattativa diretta in quanto, nelle fattispecie individuate, è opportuno non ricorrere alla vendita mediante avviso pubblico poiché trattasi o di vendita ad enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali è andata deserta l'offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore ad euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed, infine, per la vendita di diritti reali su immobili di proprietà della Regione.

Art. 1.

Opere pubbliche.
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2004

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), sono inserite le parole: «Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all'acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.».

Art. 2.

*Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell'art. 6-*bis *nella legge regionale n. 77/2004.*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 77/2004 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo)*. — 1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera.».

Art. 3.

Piano di intervento sul patrimonio regionale.
Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 77/2004 le parole: «all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)».

Art. 4.

Offerta al pubblico.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 77/2004

1. Il comma 9 dell'art. 24 della legge regionale n. 77/2004 è abrogato.

Art. 5.

*Trattativa diretta. Inserimento dell'art. 25-*bis
nella legge regionale n. 77/2004

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 77/2004 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis (Trattativa diretta)*. — 1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;

b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l'offerta al pubblico;

c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;

d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, sia no ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione;

e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.

2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.

3. Nei casi previsti al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, ove si rilevi il potenziale interesse all'acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.

4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'art. 21. Nell'ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera *b)*, il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l'offerta al pubblico andata deserta.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 giugno 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2016.

(*Omissis*).

16R00364

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2016, n. **37**.

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 22 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *q)*, dello Statuto;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali nn. 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 20/2016 si è proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), con il quale si è disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in detta materia precedentemente esercitate dalle province.

2. Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilità in capo alla Regione.

3. È pertanto opportuno reintrodurre nel corpo della legge regionale n. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata a garantire alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi, in particolare, delle associazioni di pescatori che agiscano unitariamente ovvero singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Esercizio di funzioni con soggetti terzi
*Inserimento dell'art. 4-*bis *nella legge regionale n. 7/2005*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Esercizio di funzioni con soggetti terzi)*.

1. La Regione può avvalersi di soggetti terzi, in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente oppure, qualora esse abbiano rilevanza nazionale, anche singolarmente, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) gestione delle zone di frega;

b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;

c) gestione delle zone a regolamento specifico;

d) gestione di campi gara;

e) rilevazione dei retoni di cui all'art. 13 e degli impianti fissi di pesca;

f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;

g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;

h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela.

2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 «Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne»).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 2016

BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2016.

(*Omissis*).

16R00365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2016, n. **38/R**.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 29 giugno 2016)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l'art. 8;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 17 marzo 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2016, n. 242;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso in data 5 maggio 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 566;

Considerato quanto segue:

1. È necessario adottare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 68/2015 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall'art. 8 della legge stessa;

2. Il presente regolamento, in particolare, stabilisce quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;

3. Nel caso in cui il gestore assegni spazi a società, enti o associazioni sportive, l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D è a carico di questi soggetti come previsto dall'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 68/2015; il regolamento stabilisce che, qualora sussistano le condizioni, gestore e assegnatario possono concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari;

4. È opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare competente e adeguare pertanto il testo ai suggerimenti ivi formulati. In particolare:

per quanto riguarda la norma sulla collocazione del defibrillatore, si è specificato che il defibrillatore deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio-ricreativa in modo tale da poterlo raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce;

per quanto riguarda la norma sugli sport in movimento (ad esempio vela, ciclismo), in considerazione delle perplessità manifestate da alcune associazioni nel corso dell'audizione consiliare e del dibattito che ne è seguito, si è ritenuto opportuno riformulare la norma per chiarire che quelli introdotti dal regolamento regionale non sono nuovi obblighi ma rappresentano solo una specificazione di obblighi contenuti nella normativa statale (decreto ministeriale 24 aprile 2013);

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge unicamente l'attività sportiva e motorio-ricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici;

b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): l'operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all'uso del defibrillatore.

Art. 2.

Classificazione degli impianti

1. Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) si distinguono in:

a) impianti gestiti da soggetti pubblici;

b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionistiche;

c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera *b)*.

2. Gli impianti ai quali non si applica la legge regionale n. 68/2015 sono quelli indicati all'art. 3, comma 2 della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all'uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.

Art. 3.

Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore

1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni.

2. In ogni impianto sportivo deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti di passo veloce.

3. Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro.

Art. 4.

Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore

1. La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

2. I gestori degli impianti e, nel caso previsto dall'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 68/2015, i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l'operatività del defibrillatore e, prima dell'inizio dell'attività sportiva o motorio-ricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell'apposita spia; qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell'impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell'apparecchio.

3. I gestori dell'impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.

Art. 5.

Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore

1. I gestori sono tenuti ad informare i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti della esatta collocazione del defibrillatore mediante idonea cartellonistica utilizzando la simbologia in uso a livello internazionale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di migliorare ulteriormente l'informazione circa il posizionamento del defibrillatore, può essere utilizzato qualsiasi altro strumento ritenuto utile, come opuscoli, video e applicazioni relative alle nuove tecnologie.

Art. 6.

Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori

1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria, che ha inizio con l'accesso degli utenti all'interno dell'impianto sportivo e termina con la loro uscita dall'impianto stesso.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 68/2015, qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive.

3. L'obbligo di cui all'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 68/2015 e l'accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all'uso del defibrillatore.

Art. 7.

Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118

1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 della legge regionale n. 68/2015, le informazioni relative all'indirizzo dell'impianto, alla dislocazione del defibrillatore all'interno della struttura ed ai recapiti telefonici dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore.

2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118.

Art. 8.

Sport assimilabili ai giochi da tavolo

1. Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di dotazione di defibrillatori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 68/2015 sono assimilate ai giochi da tavolo le discipline di gioco elettronico organizzate a livello competitivo ed il gioco delle carte.

Art. 9.

Indirizzi relativi agli sport in movimento

1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell'ambito degli sport in movimento, assoggettate all'obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono:

a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 149 (Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante «Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate»), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D;

b) qualora nel corso degli allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l'attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 giugno 2016

ROSSI

16R00366

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. **14**.

Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 Speciale del 24 giugno 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Principi ispiratori

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e della normativa di settore, disciplina il «Sistema della panificazione artigianale» sul territorio regionale, al fine di garantire l'esercizio dell'attività di panificazione, di assicurare la qualità professionale degli operatori, valorizzare le produzioni artigianali, il pane fresco e di filiera, le specificità tradizionali e territoriali, la sicurezza igienico-sanitaria.

2. La Regione valorizza, altresì, l'attività di panificazione attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e aggiornamento professionale per i Responsabili dell'attività produttiva, di cui all'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Le disposizioni ed i principi della presente legge non si applicano alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2.

Definizione dell'attività di panificazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, la denominazione di panificio è da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale.

2. Ai fini di cui alla presente legge, l'impresa di panificazione è l'azienda di panificazione intesa come il complesso di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane, impasti da pane, pizze, focacce, prodotti da forno dolci e salati, pasticceria fresca.

3. L'impresa di cui al comma 2 nomina un Responsabile dell'attività produttiva. Qualora l'impresa possieda più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse, viene indicato un Responsabile dell'attività produttiva.

4. Il panificio può svolgere anche:

a) attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;

b) attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato con esclusione del servizio assistito di somministrazione, nelle forme e secondo le modalità di cui alla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

5. L'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione non è considerato impresa di panificazione.

6. L'esercizio commerciale che attiva al suo interno un'impresa di panificazione, così come definita dai commi 1, 2, 3 e 4, è tenuto alla nomina del Responsabile dell'attività produttiva.

Art. 3.

Disposizioni attuative

1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e nel rispetto delle normativa statale ed europea, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il regolamento con il quale sono disciplinati tra l'altro:

a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;

b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;

c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;

d) i casi di sospensione dell'attività di panificazione;

e) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti nella presente legge;

f) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'art. 11.

Art. 4.

Responsabile dell'attività di panificazione

1. La Regione Abruzzo valorizza la professionalità del Responsabile dell'attività produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale.

2. Il Responsabile dell'attività produttiva è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dall'inizio dell'attività d'impresa, secondo le modalità di cui all'art. 6. Il Responsabile dell'attività produttiva è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della SCIA, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.

3. Al Responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Al Responsabile dell'attività produttiva è, altresì, demandato l'onere di garantire la tracciabilità di tutti gli ingredienti impiegati nella produzione del pane, avendo cura che, nell'etichetta illustrativa del prodotto finito, sia indicato ogni singolo ingrediente e la sua provenienza, nei casi previsti e nel rispetto della normativa vigente.

4. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 5.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di panificazione

1. Per poter svolgere l'attività di panificazione i soggetti interessati devono aver conseguito l'idoneità all'esercizio dell'attività di «panificatore» attraverso:

a) la partecipazione a corsi di formazione disciplinati dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard relativi al conseguimento della qualifica di «Operatore di panificio e pastificio» già disciplinati con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2011, n. 306 (Definizione della figura professionale di «Operatore di panificio e pastificio» e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica);

b) acquisizione di qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.

2. La formazione professionale prevista al comma 1, lettere *a)* e *b)* può essere somministrata:

a) dalle Agenzie formative regolarmente accreditate e iscritte nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo per le macrotipologie "Formazione Continua" e "Formazione Superiore";

b) dai C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e altri soggetti autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo ad espletare specifica attività formativa.

I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* devono essere in possesso di laboratori attrezzati e riproducenti «laboratori di imprese reali» per la formazione pratica comunque necessaria.

3. L'attività di panificazione può essere svolta altresì dai soggetti aventi i seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;

b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;

c) attività lavorativa di panificazione prestata, per un periodo non inferiore a tre anni, presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio.

Art. 6.

Formazione del Responsabile dell'attività produttiva

1. Il Responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione riconosciuto dalla Giunta regionale con verifica finale di apprendimento. I contenuti e la durata del corso, nonché l'individuazione degli altri titoli professionali inerenti la materia della panificazione validi ai fini della presente legge, sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 3.

2. Non è assoggettato al corso di cui al comma 1 il Responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Il Responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.

4. Coloro che svolgono l'attività di Responsabile dell'attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 2, partecipano, con cadenza periodica, ad attività di aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

Art. 7.

Aggiornamento professionale obbligatorio

1. Al fine di mantenere integre le capacità e le competenze per l'esercizio della panificazione e per la necessaria manutenzione delle stesse, tenendo conto anche delle eventuali modificazioni normative, ma soprattutto delle modificazioni del mercato nonché per il sostegno e la valorizzazione di prodotti tradizionali regionali, è previsto un percorso di formazione obbligatoria finalizzato all'adeguamento delle conoscenze tecnico-professionali in materia soprattutto di norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché sotto gli aspetti dell'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti e della garanzia della qualità del prodotto finito.

2. Coloro che svolgono l'attività di Responsabile dell'attività produttiva, nonché gli altri addetti ed i collaboratori che partecipano al processo produttivo, frequentano periodicamente, con cadenza quadriennale, corsi di aggiornamento professionale della durata minima di cinquanta ore.

3. La formazione prevista dal presente articolo è erogata:

a) dalle Agenzie formative regolarmente accreditate e iscritte nell'Elenco dei soggetti giuridici accreditati nella Regione Abruzzo per le macrotipologie «Formazione Continua» e «Formazione Superiore»;

b) dai C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e altri soggetti autorizzati iscritti nell'Elenco soggetti giuridici autorizzati dalla Regione Abruzzo ad espletare specifica attività formativa.

4. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* devono essere in possesso di laboratori attrezzati e riproducenti «laboratori di imprese reali» per la necessaria formazione pratica.

Art. 8.

Esercizio dell'attività di panificazione

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del Responsabile dell'attività produttiva, dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali. È comunque consentita ai titolari di impianti l'attività di vendita e di somministrazione dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'Azienda e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. L'indicazione del Responsabile dell'attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

3. L'intero ciclo produttivo dell'attività di panificazione si svolge nella stessa Azienda.

Art. 9.

Disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ter, del decreto-legge 223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 248/2006, è stabilito che:

a) la denominazione di «panificio» è riservata alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di «pane fresco» è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e consumo.

Art. 10.

Disposizioni per la vendita del pane nel panificio

1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.

2. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.

4. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

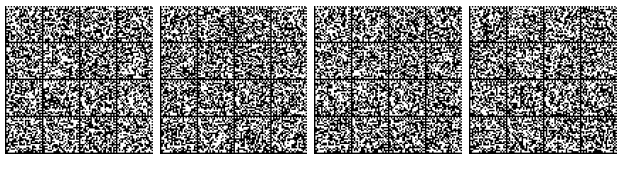

5. È vietato utilizzare la denominazione di «pane fresco» o di «pane conservato», anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati nell'art. 9.

6. È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.

7. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 11.

Elenco regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione abruzzese

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei produttori e panificatori, aggiorna l'elenco regionale individuando le specialità da forno tipiche della tradizione da inserirvi.

Art. 12.

Valorizzazione della filiera abruzzese

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare l'economia del settore e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera del pane e dei prodotti da forno attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati.

2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, rivenditori e consumatori finali.

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 14 e dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 14.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza presentare la SCIA, ai sensi dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00 ed alla chiusura immediata del panificio.

2. L'imprenditore che esercita l'attività di panificazione senza l'indicazione del Responsabile dell'attività produttiva, ai sensi dell'art. 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 4.500,00.

3. Il Responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'art. 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

4. Il Responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'aggiornamento professionale di cui all'art. 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del Responsabile dell'attività produttiva, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. Qualora per ogni panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, è comunicato il nominativo del Responsabile dell'attività produttiva per ognuna di esse.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i Responsabili dell'attività produttiva sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi.

3. I Responsabili dell'attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi. Il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 giugno 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00356

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. **15**.

Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 Speciale del 24 giugno 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo individua la conservazione dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) come una priorità nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversità e pertanto favorisce e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.

2. Con la presente legge, la Regione Abruzzo mira a tutelare la specie e ridurre i conflitti, favorendo la coesistenza tra la presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) e le popolazioni residenti.

3. La Regione Abruzzo riconosce la specie Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) come animale simbolo regionale.

Art. 2.

Indennizzo e prevenzione dei danni

1. Per le finalità indicate nell'art. 1, la Regione Abruzzo provvede all'indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

2. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi e dei prezzi di mercato di riferimento disciplinati ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica), assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato attraverso specifici sopralluoghi di verifica ed accertamento effettuati dal servizio del dipartimento regionale competente in materia, per un importo annuale non superiore al 10% (dieci per cento).

3. La Regione provvede, inoltre, nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), alla prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico, esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali, attraverso il sostegno alle spese per l'acquisto di sistemi di prevenzione e dissuasione secondo quanto stabilito dal programma annuale di intervento di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

Monitoraggio, sensibilizzazione, formazione e attività di gestione del Piano d'Azione nazionale per la Tutela dell'Orso bruno marsicano.

1. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese di monitoraggio dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali anche mediante l'attivazione di apposite convenzioni con enti gestori delle aree protette, con il Corpo Forestale dello Stato ed Istituti di ricerca.

2. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese necessarie per l'applicazione del PATOM (Piano di azione nazionale per la tutela dell'Orso marsicano) approvato dalla Regione Abruzzo con la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 469 (Piano d'azione interregionale per la tutela dell'Orso bruno marsicano (PATOM). Approvazione).

3. La Regione Abruzzo partecipa alle iniziative volte a sensibilizzare le popolazioni in situazioni di conflitto con le esigenze di tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*).

Art. 4.

Priorità

1. Il sostegno alle spese di cui alla presente legge è destinato secondo la capienza della dotazione finanziaria alla stessa attribuita annualmente con la seguente priorità:

a) indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 1 dell'art. 2;

b) prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 3 dell'art. 2;

c) spese relative alle attività di gestione del PATOM di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 5.

Programma annuale di intervento

1. Sentiti le Organizzazioni professionali agricole e gli enti gestori delle aree protette, disciplinate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), interessate dalla presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), la Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessorato parchi, riserve e montagna e dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Abruzzo, approva il Programma annuale di intervento per la tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma di cui al presente articolo individua le azioni prioritarie di conservazione della specie e definisce:

a) il riparto della quota di risorse finanziarie da assegnare, ad ogni singola azione, nel rispetto delle priorità fissate dall'art. 4, sulla base dello stanziamento annuale;

b) le modalità, i casi di esclusione e limitazione di utilizzo delle stesse risorse e delle eventuali economie;

c) le amministrazioni pubbliche ed i soggetti da coinvolgere per l'attuazione del programma.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nonché la documentazione da produrre a supporto della richiesta di indennizzo e delle spese sostenute per l'acquisto dei sistemi di prevenzione e dissuasione.

Art. 6.

Rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato

1. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 7.

Fondo regionale per la conservazione dell'Orso bruno marsicano

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale denominato «Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano L.R. ..... n. .....» al quale affluiscono:

a) le risorse regionali individuate a norma dell'art. 8;

b) le risorse pubbliche o private derivanti da donazioni e liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, individua:

a) le modalità di costituzione del fondo;

b) le azioni di diffusione, attraverso specifiche attività di informazione e comunicazione, delle modalità di finanziamento del fondo;

c) le procedure per la rendicontazione annuale delle somme ripartite ed erogate a norma dell'art. 5.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'anno 2016 derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse del nuovo stanziamento «Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. ..... n. .....» - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 03 «Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca», Titolo 2.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016, è apportata, per l'anno 2016 per competenza e cassa, la seguente variazione di uguale importo:

a) in aumento: Titolo 2, Missione 16, Programma 03 per euro 30.000,00 del nuovo stanziamento concernente gli «Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. ..... n. .....»;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», concernente lo stanziamento «Interventi di parte corrente per l'attuazione della legge Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa», per euro 30.000,00.

3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento della Missione 16, Programma 03, Titolo 2, del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presenta legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 giugno 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00357

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-051) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 2 1 7 *
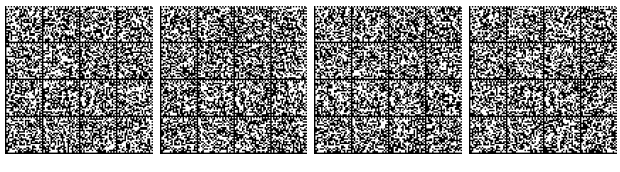
€ 3,00